

**D.M. 4 ottobre 1999, n. 439 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della [L. 25 gennaio 1994, n. 82](#), concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con [D.M. 7 luglio 1997, n. 274](#).**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278.

---

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), adottato con [decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274](#), ed in particolare l'articolo 7, comma 2, per cui è stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo;

Vista la [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403](#);

Considerato che il predetto termine di due anni di cui al citato articolo 7, comma 2, del [decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274](#), determina di fatto un'oggettiva disparità di trattamento tra le imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 e quelle che svolgono le attività di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo, consentendo solo alle prime di maturare il requisito di capacità tecnica ed organizzativa e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilità a tutte le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto in parola;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 17315 del 17 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta il seguente regolamento:

-----

---

**1.** 1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole «resa a norma dell'articolo 20 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)», sono sostituite dalle seguenti: «resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)»;

b) <sup>(2)</sup>;

c) al punto 1 della sezione I del modello A, le parole «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'articolo 20 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)», sono sostituite dalle seguenti: «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)»;

d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello A, dopo le parole «unisce inoltre n. ... dichiarazioni bancarie» è inserito il richiamo alla seguente nota: «Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento»;

e) al punto 3 della sezione II del modello A, è inserito il richiamo alla seguente nota: «In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento».

-----

<sup>(2)</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 7, [D.M. 7 luglio 1997, n. 274](#) e, nel comma 1 dello stesso articolo 7 sostituisce le parole «alla data di emanazione» con le parole «alla data di entrata in vigore».

---

**2.** 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-----